Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 luglio 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 865 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA · Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO · il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(3905)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1959, n. 442.

Approvazione di una modifica alla variante al piano regolatore della zona di Albaro in Genova, relativa all'ampliamento della Chiesa di Boccadasse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 28 giugno 1914, n. 667, con la quale fu approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, per la zona di Albaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, con il quale è stata approvata una variante al piano regolatore di Genova per la zona di Albaro;

Vista la domanda in data 5 febbraio 1958, con la quale, in base a delibera consiliare in data 14 gennaio 1958, n. 91, il sindaco di Genova ha chiesto l'approvazione di un progetto di modifica alla variante approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, relativa all'ampliamento della Chiesa di Boccadasse;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna opposizione;

Ritenuto che la progettata modifica prevede l'ampliamento della Chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse, utilizzando ai fini costruttivi porzioni di area classificata nella 6ª categoria (zona azzurra);

Considerato che la variazione proposta per l'ampliamento della Chiesa di Boccadasse è urbanisticamente ammissibile ed appare necessaria al fine di dare alla Chiesa stessa una capienza sufficiente a contenere il numero di fedeli che, in questi ultimi tempi, si è notevolmente accresciuto;

Che, tuttavia, si ravvisa necessario prescrivere che nell'ampliamento dell'edificio in questione non sia superata in alcun modo l'altezza di colmo del fabbricato attuale;

Visto il parere n. 1810 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'11 settembre 1958;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con le prescrizioni di cui alle premesse è approvato il progetto di modifica della variante al piano regolatore di Genova per la zona di Albaro, vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:1000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1959

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1959, n. 443.

Soppressione dalla rete FF. SS. del tronco ferroviario Grisignano di Zocco-Treviso a scartamento ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto Ministeriale n. 1687 dell'8 ottobre 1958, concernente la definitiva sospensione del servizio ferroviario sul tronco di linea Grisignano di Zocco-Treviso;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla soppressione del tronco di linea in questione;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' soppresso il tronco ferroviario a scartamento ordinario Grisignano di Zocco-Treviso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 444.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Treia (Macerata).

N. 444. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Treia (Macerata).

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 43 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 445.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Medaglia d'oro città di Cassino », di Cassino.

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Medaglia d'oro città di Cassino », di Cassino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 52 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 446.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal marchese Paolo Spinola.

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato con atto numero 55279 del 13 settembre 1958 dal marchese Paolo Spinola, di un piatto e due vasi d'argento attribuiti rispettivamente al Cellini e ad autore ignoto del XVII secolo.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 447.

Autorizzazione alla Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska ad acquistare un immobile sito in Roma.

N. 447. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Roma, via G. B. Morgagni n. 29, di proprietà delle signore Eugenia Raspani e dott. Cordula Poletti, per il complessivo prezzo di L. 2.400.000.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 57 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1959, n. 448.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata « Centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport », con sede in Napoli.

N. 448. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata « Centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport », con sede in Napoli, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 72 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1958.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce un Consiglio di amministrazione per il personale del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 122, che modifica l'art. 75 predetto;

Visto il decreto Ministeriale n. 22998 del 5 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1948, registro Finanze n. 13, foglio n. 371, con il quale venne provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto;

Visti i decreti Ministeriali n. 35635 del 30 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 1950, registro Finanze n. 2, foglio n. 237; n. 28863 del 13 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1950, al registro Finanze n. 24, foglio n. 218; n. 22519 del 4 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti in data 28 giugno 1951, registro Finanze n. 17, foglio n. 189; n. 20215 del 15 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 208; n. 38884 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 126, coi quali furono apportate modifiche alla composizione del Consiglio suddetto;

Ritenuta la necessità di sostituire il direttore di divisione dott. Giovanni Gioia, collocato a riposo;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Michele Tanga è nominato membro del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto a decorrere dal 26 novembre 1958, in sostituzione del direttore di divisione dott. Giovanni Gioia.

Il dott. Carlo Bonavita, consigliere di 1ª classe, in servizio all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato segretario del Consiglio di amministrazione del lotto a decorrere dal 26 novembre 1958, in sostituzione del direttore di sezione dott. Michele Tanga.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1958

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1959
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 2. — BENNATI

(3887)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione per l'esame delle vincite contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1944, n. 11002, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1944, registro Finanze n. 1, foglio n. 299, con il quale venne ricostituita la Commissione per l'esame delle vincite contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali;

Visto il decreto Ministeriale n. 35634 del 30 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1950, registro Finanze n. 3, foglio n. 359;

Visto il decreto Ministeriale n. 29052 del 1° dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti in data 16 febbraio 1951, registro Finanze n. 4, foglio n. 98;

Visto il decreto Ministeriale n. 16776 del 1° giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1951, registro n. 17 Finanze, foglio n. 152;

Visto il decreto Ministeriale n. 20121 del 15 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 346;

Visto il decreto Ministeriale n. 38860 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 127;

Ritenuto che a seguito del collocamento a riposo, in data 1° ottobre 1958, del dott. Giovanni Gioia occorre procedere alla nomina del nuovo membro della Commissione suddetta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Fabio Campanozzi, direttore di divisione, è nominato, a decorrere dal 27 gennaio 1959, membro della Commissione per l'esame delle vincite contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 marzo 1959

p. *Il Ministro*: PIOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1959
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 138. — BENNATI

(3888)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1959.

Salari medi per il personale dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218:

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Ferrara sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto decorre dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

Tabella delle retribuzioni medie per il personale retribuito a percentuale dipendente dai caffè, bars, ecc. della provincia di Ferrara

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DI ESERCIZI				
	1ª e 2ª categoria		3ª categoria		4ª categoria
	8 ore giornaliere	9 ore giornaliere	8 ore giornaliere	9 ore giornaliere	9 ore giornaliere
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
ESERCIZI DEL CAPOLUOGO					
Cameriere oltre i 20 anni - uomo	38.418	41.280	37.664	40.432	37.664
Cameriere oltre i 20 anni - donna	31.742	34.124	31.262	33.584	31 262
Cameriere dai 18 ai 20 anni - uomo	33.709	35.998	33.106	35.320	33.106
Cameriere dai 18 ai 20 anni - donna	25.643	27.549	25.259	25.117	25.259
Cameriere dai 16 ai 18 anni - uomo	26.582	28 299	26.129	27.790	26.129
Cameriere dai 16 ai 18 anni - donna	21.494	22.924	21.206	22.600	21.206
ESERCIZI DELLA PROVINCIA					
Nei Comuni con 15 000 o più abitanti:					
Cameriere oltre i 20 anni - uomo	36.544	39.120	35.886	38.357	35.866
Cameriere oltre i 20 anni - donna	30.253	32.396	29.821	31.910	29.821
Cameriere dai 18 ai 20 anni - uomo	32 210	34.270	31.667	33.660	31.667
Cameriere dai 18 ai 20 anni - donna	24.452	26.166	24.106	25.778	24 106
Cameriere dai 16 ai 18 anni - uomo	25.457	27.003	25.050	26.545	25.050
Cameriere dai 16 ai 18 anni - donna	20.601	21.887	20.342	21.595	20.342
Nei Comuni con meno di 15 000 abitanti:					
Cameriere oltre i 20 anni - uomo	35.244	37.820	34.566	37.057	34.566
Cameriere oltre i 20 anni - donna	29 161	31 304	28.729	30.818	28.729
Cameriere dai 18 ai 20 anni - uomo	30.962	33.022	30.419	32.412	30.419
Cameriere dai 18 ai 20 anni donna	23 542	25.256	23.196	24.868	23.196
Cameriere dai 16 ai 18 anni - uomo	24.365	25.911	23 958	25.453	23.958
Cameriere dai 16 ai 18 anni - donna	19.743	21.029	19.484	20.737	19.484

Visto, p *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*: GOTELLI

Tabella di retribuzioni medie per i camerieri e secondi camerieri retribuiti a percentuale dipendenti da ristoranti, trattorie, ecc. della provincia di Ferrara

CATEGORIE DEL PERSONALE	CAMERIERE			2ª CAMERIERE	
	Categoria dell'esercizio			Categoria dell'esercizio	
	1ª e 2ª	3ª	4ª	1ª e 2ª	3ª e 4ª
	9 ore giornaliere			9 ore giornaliere	
ESERCIZI DEL CAPOLUOGO					
Cameriere oltre i 20 anni - uomo	34 958	31.588	28.327	27.472	24.173
Cameriere oltre i 20 anni - donna	24.631	22.349	21.914	21.110	20.063
Cameriere dai 18 ai 20 anni - uomo	30.608	27.912	25.303	24.349	21.689
Cameriere dai 18 ai 20 anni - donna	19.622	17.796	17.448	16.779	15.962
Cameriere dai 16 ai 18 anni - uomo	23 762	21.740	19.783	18.574	16.579
Cameriere dai 16 ai 18 anni - donna	16.510	15.141	14.880	14.164	13.551
Cameriere dai 14 ai 16 anni - uomo	—	—	—	12.278	10.610
Cameriere dai 14 ai 16 anni - donna	—	—	—	10.664	10.022
ESERCIZI DELLA PROVINCIA					
Comuni con 15 000 e più abitanti:					
Cameriere oltre i 20 anni - uomo	33 264	30.231	27.296	26.495	23.490
Cameriere oltre i 20 anni - donna	23.686	21.632	21.241	20.491	19.520
Cameriere dai 18 ai 20 anni - uomo	29.253	26.826	24.478	23.567	21.142
Cameriere dai 18 ai 20 anni - donna	18.866	17 222	16.910	16.284	15.528
Cameriere dai 16 ai 18 anni - uomo	22.746	20.926	19.165	17.987	16.169
Cameriere dai 16 ai 18 anni - donna	15.943	14.711	14.476	13.792	13 225
Cameriere dai 14 ai 16 anni - uomo	—	—	—	11.888	10.337
Cameriere dai 14 ai 16 anni - donna	—	—	—	10.417	9.805
Comuni con meno di 15 000 abitanti:					
Cameriere oltre i 20 anni - uomo	32.068	29.035	26.100	25.377	22.450
Cameriere oltre i 20 anni - donna	22.724	20.670	20.279	19.581	18 662
Cameriere dai 18 ai 20 anni - uomo	28.109	25.682	23.334	22.527	20 180
Cameriere dai 18 ai 20 anni - donna	18.060	16.416	16.104	15.530	14.826
Cameriere dai 16 ai 18 anni - uomo	21.784	19.964	18.203	17.181	15.415
Cameriere dai 16 ai 18 anni - donna	15.215	13.983	13.748	13 142	12 601
Cameriere dai 14 ai 16 anni - uomo	—	—	—	11.316	9.869
Cameriere dai 14 ai 16 anni - donna	—	—	—	9.871	9.337

Note Nel settore alberghiero, i dipendenti vengono retribuiti tutti in misura fissa.

Nell eventualità che tale sistema di retribuzione subisca una modifica, verranno applicati, nel settore, i medesimi criteri adottati per i pubblici esercizi.

Per il personale eventualmente retribuiti a giornata, il salario medio giornaliero sarà quello risultante dall'importo medio mensile diviso per ventisei.

(3869) Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale* GOTELLI

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1959.

Salari medi per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Palermo sono determinate nelle misure stabilite nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella *A*, hanno valore fino al 31 dicembre 1957, mentre quelle riportate nella tabella *B*, hanno effetto dal 1° gennaio 1958.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalle date stabilite nell'articolo precedente.

Roma, addì 5 maggio 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

TABELLA *A*
(In vigore fino al 31 dicembre 1957)

Retribuzioni medie per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Palermo

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DELLE AZIENDE				
	Alberghi di lusso e 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria	Locande
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Personale di 1ª categoria	57.000	47.000	38.000	—	—
Personale di 2ª categoria	43.000	37.000	34.000	27.000	—
Personale di 3ª categoria uomini	34.000	29.000	28.000	24.000	—
Personale di 3ª categoria donne	30.000	28.000	26.000	21.600	—
Ragazzi inferiori a 18 anni	22.000	20.000	17.000	15.000	12.500
Donne di guardaroba (escluse le guardarobiere)	19.000	18.000	15.500	—	—
Uomini	—	—	—	—	21.000
Donne	—	—	—	—	19.000

Note Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono comprensive del salario, del valore del vitto e dell'alloggio, nonchè della percentuale di servizio e del rateo della gratifica natalizia o 13ª mensilità.

TABELLA *B*
(in vigore dal 1° gennaio 1958)

Retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande della provincia di Palermo

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DELLE AZIENDE				
	Alberghi di lusso e 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria	Locande
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Personale di 1ª categoria	63.000	52.000	42.000	—	—
Personale di 2ª categoria	47.000	39.000	36.500	28.500	—
Personale di 3ª categoria uomini	36.000	31.000	30.000	25.500	—
Personale di 3ª categoria donne	32.000	29.500	28.000	23.000	—
Ragazzi inferiori a 18 anni	23.500	21.500	18.500	16.500	14.000
Donne di guardaroba (escluse le guardarobiere)	20.000	19.500	16.500	—	—
Uomini	—	—	—	—	22.500
Donne	—	—	—	—	20.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono comprensive del salario, del valore del vitto e dell'alloggio, nonchè della percentuale di servizio e del rateo della gratifica natalizia o 13ª mensilità. I salari medi di cui alla presente tabella sono calcolati per mese, ragguagliato a ventisei giorni.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GOTELLI

(3870)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1959.
Autorizzazione alla S. p. A. Frigoriferi Italiani (S.A.F.I.) ad esercitare il deposito di prodotti ittici esteri nel proprio stabilimento di Venezia (località Tronchetto).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1954 che autorizza la Società per Azioni Frigoriferi Italiani (S.A.F.I.), con sede in Milano (via Gesù, 14) e stabilimento in Venezia (località Tronchetto), all'esercizio di un Magazzino generale per il deposito di prodotti ittici nazionali e nazionalizzati;

Vista l'istanza, in data 13 giugno 1958, con la quale la Società predetta chiede di poter esercitare il deposito di merci varie e di merci estere nelle celle frigorifere 6, 7, 8 (primo piano) 9, 10, 11 (secondo piano) del proprio stabilimento;

Viste le planimetrie e la dettagliata relazione tecnica concernenti le suindicate celle, il tutto regolarmente vistato dall'Ufficio del genio civile di Venezia;

Visto il motivato parere espresso dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, con deliberazioni n. 92, in data 11 ottobre 1958, e n. 102 del 9 marzo 1959;

Decreta:

Art. 1.

La Società per Azioni Frigoriferi Italiani (S.A.F.I.) è autorizzata ad esercitare il deposito di prodotti ittici esteri nelle celle frigorifere 6, 7, 8 (primo piano) 9, 10, 11 (secondo piano) del proprio stabilimento sito in Venezia (località Tronchetto).

Art. 2.

Per i depositi dei prodotti ittici esteri effettuati nelle celle frigorifere di cui all'articolo precedente, la Società per Azioni Frigoriferi Italiani (S.A.F.I.) dovrà osservare l'applicazione del regolamento e tariffe in vigore per i locali già da essa eserciti, in regime di Magazzini generali, ai sensi del decreto Ministeriale 5 febbraio 1954, nonchè l'applicazione delle parziali modifiche che a detto regolamento e tariffe sono state apportate con atto del notaio Cesare Gallavresi di Milano, numero 22652/8404 di repertorio, del 23 gennaio 1959.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1959

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

(3867)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n 221-VI, della cessata ditta Caron Amalia, già esercente in Vicenza, via Zambeccari n. 74.

(3826)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifiche).

Opera valorizzazione Sila

a) Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 136 del 10 giugno 1959, pag 2082, avviso n 3221 (ditta CAPUTI Antonio fu Francesco), riga 1ª dell elenco, colonna 6, in luogo di « 7.41 80 », leggasi: « 27 41 80 ».

Opera valorizzazione Sila
Sezione speciale per la riforma fondiaria

b) Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 137 dell'11 giugno 1959, pag 2098, avviso n. 3218 (ditta PELLICANO Leo fu Francesco Maria), riga 14ª dell'elenco, colonna 6, in luogo di « 1 23 20 », leggasi « 1 22 30 »;

riga 15ª dell elenco, colonna 7, in luogo di « 1,24 », leggasi. « 12 24 »;

totale superficie, in luogo di « 25 24 30 », leggasi: « 25.23.30 ».

(3775)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 5 marzo 1959, n. 41863/5587, è stata disposta, per il tratturo Barletta-Grumo, tronco di Trani e Corato, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione delle seguenti zone demaniali

a) zona estesa mq 19, riportata nel catasto alla particella n 54 parte del foglio di mappa n 106 e nella planimetria tratturale con il n 19, per alienazione al signor Balducci Vincenzo fu Salvatore,

b) zona estesa mq 577, riportata nel catasto alla particella n 85 parte del foglio di mappa n 106 e nella planimetria tratturale con il n 24 per alienazione al signor Di Bisceglie Francescantonio fu Francesco,

c) zona estesa mq 75, riportata nel catasto alla particella n 144 parte del foglio di mappa n 106 e nella planimetria tratturale con il n 20, per alienazione alla signora Balducci Nicoletta fu Salvatore,

d) zona estesa mq 209, riportata nel catasto alla particella n 145 parte del foglio di mappa n 106 e nella planimetria tratturale con il n 21, per alienazione alla signora Balducci Nunzia fu Salvatore,

e) zona estesa mq 782, riportata nel catasto alla particella n 146 parte del foglio di mappa n 106 e nella planimetria tratturale con il n 22, per alienazione al signor Balducci Alfonso fu Salvatore.

(3753)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott Egidio Minieri, nato a Candito (Napoli) il 27 giugno 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall Università di Napoli a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1938 39.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3697)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n 53.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

1) n 255615 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 7/5112281 al n 7/5112320) . . di L 100 000
» 255616 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal n 7/5112301 al n 7/5112320) . . » » 100 000
» 255617 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo. dal n 7/5112321 al n 7/5112340) . . » » 100 000

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Taranto e denunciati distrutti dal sig Trani Matteo, nato ad Ischia il 25 settembre 1917 e domiciliato in Grottaglie (Taranto).

2) n 346627 di L. 50 000 capitale nominale,
» 346628 di L 50 000 capitale nominale,
» 596007 di L 100 000 capitale nominale,
» 596008 di L 100 000 capitale nominale,
» 596009 di L 100 000 capitale nominale,
» 596010 di L 100 000 capitale nominale,

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Torino e denunciati smarriti dalla signora Baravalle Maria in Cardona, nata a Savigliano il 12 maggio 1908 e domiciliata in Torino, corso San Maurizio n 9

3) n 239910 di L 50 000 capitale nominale,

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Genova e denunciato smarrito da Novara Amerigo, nata a La Spezia il 12 marzo 1912, domiciliata in Sestri Levante, via Nazionale n 14.

4) n. 6276 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 07/9652551 al n 7/9652552) . . di L. 10 000
» 3576 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/9014301 al n 7/9014304) . . » » 20 000
» 3577 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/9014305 al n 7/9014308) . » » 20 000

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Ancona e denunciati smarriti da Ferranti Giuseppe, nato a Penna San Giovanni il 10 marzo 1890 e domiciliato in Ancona, piazza Rosselli n 2

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 25 giugno 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(3830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(a pubblicazione).

Elenco n 23

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	639821	245 —	Scarrone *Giulia* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre dom in Altare (Genova)	Scarrone *Angela Giulia* di Sebastiano, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	6372	14 250 —	Capasso Gennaro, Gianfranco e Maria Rosaria di Guido, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di esso Capasso Guido fu Cosimo dom in Napoli	Capasso Gennaro, *Giovanni* e Maria Rosaria di Guido, ecc., come contro.
Id.	3858	5.250 —	*Colloredo Mels* Lucia di Camillo moglie di *De Langer* Giuseppe fu Carlo, dom in Gubbio (Perugia) Vincolato per dote	*De Colloredo* Lucia di Camillo, moglie di *Langer* Giuseppe, ecc , come contro
» Red 3,50 % (1934)	212742	38,50	Ricci Giovanni fu Matteo minore sotto la patria potestà della madre *Portusio Luigia* fu Giovanni vedova di Ricci Matteo, dom in Savona	Ricci Giovanni fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre *Pertuso Maria Francesca* fu Giovanni, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	671799	875 —	Vernetti *Carolina* di Domenico, moglie di Bruni Giuseppe fu Carlo dom ad Albizzate Vincolato per dote	Vernetti *Paola* di Domenico, ecc , come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	3967	750 —	Bancalari Lilliana fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre *Conti Adele* di Antonio ved Bancalari con usufrutto a *Conti Adele* di Antonio ved Bancalari	Bancalari Lilliana fu Antonio minore sotto la patria potestà della madre *Conte Agostina Adele* di Antonio ved Bancalari, con usufrutto a *Conte Agostina Adele* ved Bancalari.
Id.	4638	750 —	Bancalari Lilliana fu Antonio minore sotto la patria potestà della madre *Conti Adele* di Antonio ved Bancalari	Bancalari Lilliana fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre *Conte Agostina Adele* di Antonio ved Bancalari
» Red. 3,50 % (1934)	489634	430,50	Novarina Giuliana fu Carlo, minore emancipata sotto la curatela di *Martellozzo* Massimiliano, curatore del figlio minore *Martellozzo* Giovanni, marito della titolare Vincolato per dote	Novarina Giuliana fu Carlo, minore emancipata sotto la curatela di *Martelozzo* Massimiliano, curatore del figlio minore *Martelozzo* Giovanni marito della titolare Vincolato per dote
Id.	491137	10,50	Novarina Giuliana fu Carlo, moglie di *Martellozzo* Giovanni, minore emancipata sotto la curatela di *Martellozzo* Massimiliano Vincolato per dote	Novarina Giuliana fu Carlo, moglie di *Martelozzo* Giovanni, minore emancipata sotto la curatela di *Martelozzo* Massimiliano Vincolato per dote
B. T. N. 5 % (1959)	7500	500 —	Ospedale Civile «Edoardo Agnelli» in Pinerolo (Torino), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ad *Ambrosio Giuseppina* e *Filomena* fu Giuseppe, dom a Pinerolo.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ad *Ambrogio Giuseppa* e *Teresa* fu Giuseppe, dom a Pinerolo
Id.	13906	24.250 —	Ferrari Luigi fu Geremia, dom. in Cologne (Brescia).	Ferrari Luigi fu Geremia, *minore sotto la patria potestà della madre Fortunato Caterina ved Ferrari*, dom in Cologne (Brescia).
B T. N. 5 % (1959)	5716	750 —	Grimoldi Carolina fu Angelo ved *Grippa* dom. in Monza Vincolato per cauzione	Grimoldi Carolina fu Angelo ved *Crippa*, dom in Monza Vincolato per cauzione
Rend 5 % (1935)	29184	3.000 —	Ramenzoni *Elia* di Lamberto, dom a Genova Vincolato per dote.	Ramenzoni *Clia* di Lamberto, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	809579	2.485 —	Scevola *Pierina* di Paolo, moglie di Mirabelli Giovanni, dom. a Vigevano Vincolato per dote	Scevola *Maria Pietrina* di Paolo, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	2607	10.000 —	Granata Angela fu Vincenzo, moglie di De Crecchio *Parladore* Luigi, dom. in Roma Vincolato per dote.	Granata Angela fu Vincenzo, moglie di De Crecchio *Renzetti* Luigi, dom in Roma. Vincolato per dote.
Cons 3,50 % (1906)	551736	700 —	Garrone *Edoardo* di Giacomo, dom. in Torino Ipotecato per cauzione.	Garrone *Eugenio* di Giacomo, ecc , come contro.
Rend. 5 % (1935)	106780	330 —	Garrone *Edoardo* fu Giacomo, ecc., come sopra	Garrone *Eugenio* fu Giacomo, ecc., come sopra
Id.	106781	525 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	106783	1.230 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	117558	500 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5% (1935)	106782	1.250 —	Garrone *Edoardo* fu Giacomo, dom. in Torino. Ipotecato per cauzione.	Garrone *Eugenio* fu Giacomo, ecc., come contro.
Id.	106784	8.800 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50% (1934)	528559	10.710 —	Garrone Giuseppe fu *Edoardo*, dom. a Torino. Ipotecato per cauzione.	Garrone Giuseppe fu *Eugenio*, dom. a Torino. Ipotecato per cauzione.
Rend. 5% (1935)	228920	1.350 —	Garrone Giuseppe fu *Edoardo*, dom. in Torino. Ipotecato per cauzione.	Garrone Giuseppe fu *Eugenio*, dom. in Torino. Ipotecato per cauzione.
Cons. 3,50% (1906)	382315	350 —	Lanza Pierina fu *Giovanni Secondo*, minore sotto la patria potestà della madre Guido Catterina fu Pietro ved. Lanza, dom. a Tenda (Cuneo).	Lanza Pierina fu *Secondo*, minore, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1964)	534	39.750 —	Sabino Virginia fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Montagnaro *Francesca* ved. Sabino, dom. a Napoli.	Sabino Virginia fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Montagnaro *Francesca Saveria* ved. Sabino, dom. in Napoli.
B. T. N. 5% (1960)	1215	3.500 —	Jandolo Raffaele, Antonio ed Anna fu Alfredo, i due ultimi minori sotto la patria potestà della madre *De Luca Giuseppina* fu Antonio ved. Jandolo eredi indivisi del padre, in parti uguali, dom in Avellino, con usufrutto a *De Luca Giuseppina* fu Antonio ved. Jandolo Alfredo.	Jandolo Raffaele, Antonio ed Anna fu Alfredo, i due ultimi minori sotto la patria potestà della madre *de Luca Giuseppa* fu Antonio ved. Jandolo, eredi indivisi del padre, in parti uguali, dom. in Avellino, con usufrutto a *de Luca Giuseppa* fu Antonio ved Jandolo Alfredo.
Rend. 5% (1935)	25000	2.750 —	Ivaldi Giovanni fu Andrea, dom. a Genova, con usufrutto a Narizzano *Eugenia* fu Giovanni ved. Ivaldi, dom. a Genova.	Ivaldi Giovanni fu Andrea, dom a Genova, con usufrutto a Narizzano *Maria Virginia* fu Giovanni ved. Ivaldi, dom. a Genova.
Id.	24999	2.750 —	Ivaldi Giuseppe fu Andrea, dom. a Genova, con usufrutto, come sopra.	Ivaldi Giuseppe fu Andrea, dom. a Genova, con usufrutto, come sopra.
P. Red. 3,50% (1934)	138247	518 —	Cirillo *Rosa* di Angelantonio moglie di Esposito Alfonso, dom. a Boscotrecase (Napoli). Vincolato per dote.	Cirillo *Maria Rosa* di Angelantonio moglie di Esposito Alfonso, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	483139	910 —	Perucca *Maria* fu Bartolomeo, nubile, dom a Vercelli (Novara). Vincolato per dote	Perucca *Giuseppina Maria*, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1959)	13058	110.000 —	Frezza *Antonio* fu Giuseppe, dom. in Moliterno (Potenza).	Frezza *Francesco Antonio* fu Giuseppe, dom. in Moliterno (Potenza).
Id.	2686	5.500 —	Cappellani *Ines* fu Daniele moglie di Sigona *Ruggero*, dom. a Ragusa. Vincolato per dote.	Cappellani *Emma Maria Ines* fu Daniela, moglie di Sigona *Ruggiero*, dom. a Ragusa. Vincolato per dote.
P. Red. 3,50% (1934)	253214	1.186,50	Visini Bice fu Carlo dom. in Milano, con usufrutto a *Royech Elisa* fu Antonio maritata Tola, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a *Roych Elisabetta* fu Antonio ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1959)	3516	15.500 —	Carbonari *Luisella* di Alessandro moglie di Giardini Aldo, dom. in Ancona. Vincolato per dote.	Carbonari *Luvisella* di Alessandro, ecc., come contro.
Id.	6548	5.000 —	Frezzetti *Nunzia* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	Frezzetti *Annunziata* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	9876	250 —	D'Arienzo *Ilaria* fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Orsini Elisabetta ved. D'Arienzo.	D'Arienzo *Marisa Ilaria* fu Donato, minore ecc., come contro.
P. Red. 3,50% (1934)	414926	8.694 —	Girardi *Maria Pia* di Oreste moglie di De Ruggiero Celeste, dom. a Napoli. Vincolato per dote.	Girardi *Maria* di Oreste ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1963)	314	1.000 —	Nuccio Giuseppe fu *Dalmazio*, minore sotto la tutela di Nuccio Espedito fu Giuseppe, dom. in Palermo.	Nuccio Giuseppe fu *Salvatore Dalmazzo*, minore ecc., come contro.
Id.	315	500 —	Nuccio Giuseppe fu *Dalmazio*, minore sotto la tutela di Nuccio Espedito fu Giuseppe, dom. in Palermo.	Nuccio Giuseppe fu *Salvatore Dalmazzo*, minore ecc., come contro.
Id.	316	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	317	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 13 giugno 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(3520)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titolo provvisorio di buono del Tesoro novennale 5 % 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 51

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % 1968:

n. 213449 di L. 20.000 capitale nominale;

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Napoli e denunciato smarrito dal sig. Amodio Riccardo, nato a Napoli il 20 settembre 1906, e domiciliato in via Santa Caterina da Siena n. 73, Napoli.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 13 giugno 1959

(3519) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	650,487
1 Franco svizzero	144,032
1 Corona danese	90,205
1 Corona norvegese	87,222
1 Corona svedese	120,009
1 Fiorino olandese	164,62
1 Franco belga	12,442
100 Franchi francesi	126,54
1 Lira sterlina	1745,30
1 Marco germanico	148,53
1 Scellino austriaco	24,01

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1959, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 353, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dal dott. Vitale Alessandro, avverso il decreto n. 696 del 15 giugno 1955 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale vennero disposte la revoca dalla promozione al grado VI-*A*, la revoca del decreto Ministeriale n. 26 del 3 agosto 1953, con il quale era stato collocato a riposo dal 16 agosto 1953 e la cessazione dal ruolo dei veterinari dal 20 giugno 1951.

(3856)

BANCA D'ITALIA

Avviso di rettifica

Nella « Situazione al 31 maggio 1959 » pubblicata a pag. 2268 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 26 giugno 1959, alla colonna dell'« attivo » in corrispondenza della voce « Impieghi in titoli per conto del Tesoro » in luogo di L. 253.000.000.009 leggasi L. 253.000.000.000.

(3892)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a duecentottantotto posti di uditore giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 5 gennaio 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 9 del 15 maggio 1959 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a duecentottantotto posti di uditore giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 5 gennaio 1957, approvata con decreto Ministeriale 4 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1959, registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 14.

(3890)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 2 luglio 1922, n. 1396, con il quale è stata istituita la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 227, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I) essere in possesso del diploma di laurea in chimica pura, o in chimica industriale, o in ingegneria chimica;

II) non avere superato l'età di anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni di età nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137,

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto,

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quello di cui alle lettere da *a*) ad *f*), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra;

3) a quaranta anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art 5 del regio decreto- legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta,

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, art. 2, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n 648;

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,

III) essere cittadini italiani,

IV) avere il godimento dei diritti politici,

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile,

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione, nonche coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire al Ministero dell industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n 2, Roma), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite,

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise, 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario,

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) l'elencazione dei titoli allegati;

b) in aggiunta alla lingua francese, la seconda lingua straniera prescelta (inglese o tedesco) per l'esame da sostenere nella prova orale.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale o copia di esso autenticato dal notaio di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso;

b) il certificato del Rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea;

c) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisorio.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale;

d) tutti gli altri titoli e le eventuali pubblicazioni scientifiche che si ritenga opportuno presentare. Tra questi titoli e pubblicazioni verranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alle industrie delle conserve alimentari. Le pubblicazioni, da rimettersi in cinque esemplari, devono essere a stampa.

Art. 6.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

I documenti necessari per le diverse categorie di candidati sono i seguenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da lire 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa, di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, ed i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità ovvero il titolo a conseguirla indicato dalle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere a), b), c), d), e).

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 21 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod. 69-ter, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, o relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 di-

cembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni od in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste, di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo;

n) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto dei documenti di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L 100;

p) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art 8, punto 7, del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego

Art 8.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero della industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise, 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1. Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, non abbia superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6 Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello «stato di servizio» («estratto matricolare» per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi).

Per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) « copia del foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva « certificato di esito di leva »,

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva). « certificato di iscrizione nelle liste di leva »

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma, dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete alla Direzione generale degli uffici dei servizi medico-sanitari del Ministero della difesa Marina, se trattasi di ufficiali; alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età, alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio o del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete, alla Direzione generale personale militare, 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione), all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo

7 I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui al n 5 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti che siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 9

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

A norma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e la apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo precedente ed alle lettere *p*) ed *r*) dell'art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art 10.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, due prove pratiche ed una prova orale

Prova scritta.

Svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia applicata all'industria delle conserve

Prove pratiche:

a) analisi chimica qualitativa di un miscuglio contenente un massimo di cinque cationi e di cinque anioni, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti,

b) analisi chimica di un prodotto alimentare conservato, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti.

Prova orale·

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritta e pratiche;

b) discussione su problemi di chimica generale, chimica fisica, chimica inorganica e chimica organica,

c) legislazione sulle conserve alimentari;

d) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

e) traduzione in italiano dal francese e di una fra le seguenti lingue (a scelta del candidato) inglese o tedesco

Per le prove scritta e pratiche i candidati dispongono di otto ore.

Art. 11.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente,

da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

alla Commissione saranno inoltre aggregati, come membri aggiunti, tre professori qualificati nelle lingue francese, tedesca, inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 12.

La Commissione procederà prima delle prove scritta e pratiche, all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di cinque punti

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, dalla media dei punti riportati nelle prove pratiche, dal punto ottenuto in quella orale e da quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 13

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Le prove si svolgeranno in Roma, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante La firma dovra essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale;

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

A parita di merito saranno applicate le preferenze, di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di assistente in esperimento con il trattamento economico spettante alla qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai termini dell art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di un anno di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso.

Il vincitore che, allo scadere dell'esperimento, non consegue la nomina a stabile è dispensato dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di esperimento.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso, oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato, a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1959

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1959
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 248

(3557)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina di una Sottocommissione esaminatrice del concorso a 2355 posti di aiutoricevitore del lotto e sostituzione del segretario della Commissione costituita con decreto 12 luglio 1958.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1958, registro n. 16 Finanze, foglio n 319, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a 2355 posti di aiutoricevitore del lotto;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1958, registro n 20 Finanze foglio n 380, col quale è stato provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso suddetto,

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1958, registro n 32 Finanze, foglio n 311, recante modifiche alla Commissione citata,

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1958, registro n 33 Finanze, foglio n. 249 col quale il dott Giovanni Gioia e stato confermato membro della Commissione suddetta,

Visto l'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Ritenuta la necessità di integrare la Commissione giudicatrice del concorso mediante la nomina di una Sottocommissione e di provvedere alla sostituzione del dott Michele Tanga nella qualità di segretario della Commissione costituita con decreto 12 luglio 1958,

Decreta:

Il direttore di sezione dott Michele Tanga cessa dalle funzioni di segretario della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, le quali saranno invece esercitate dal consigliere di 1ª classe dott Carlo Bonavita

La Sottocommissione esaminatrice del concorso medesimo è composta come segue:

Presidente:

Panusa dott Giorgio, ispettore generale.

Membri:

Campanozzi dott Fabio Giuseppe, direttore di divisione;
Scoppa dott Mario, direttore di sezione,
Tanga dott Michele, direttore di sezione

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Corrado Genovesi, consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'Ispettorato lotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 2 aprile 1959

Il Ministro TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1959
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 1 — BENNATI

(3889)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici per esami a trecento posti di alunno di segreteria ed a settanta posti di alunno di ragioneria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende noto che il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici per esami:

a trecento posti di alunno di segreteria (bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 107 del 6 maggio 1959),

a settanta posti di alunno di ragioneria (bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 108 dell 8 maggio 1959),

è prorogato al 31 luglio 1959 (ore 18,30).

Il presidente. CORSI

(3891)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.